

### **COMUNE CODICE CATASTALE L668:**

3958 – TASI – abitazione principale e relative pertinenze  
3959 – TASI – Fabbricati rurali ad uso strumentale  
3960 – TASI – Aree fabbricabili  
3961 – TASI – altri fabbricati

### **DENUNCIA**

Ai fini della TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti passivi di presentare la dichiarazione, su modello messo a disposizione dal Comune, **ESCLUSIVAMENTE** nei casi in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sullo stesso. In tutti gli altri casi, dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione ICI ed IMU, in quanto compatibili, valgono anche in riferimento alla TASI. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo

Si ricorda che esiste la possibilità di effettuare il calcolo del versamento TASI entrando nel sito internet del Comune di Vaprio d'Agogna **CALCOLO TASI \*** ([www.comune.vapriodagogna.no.it](http://www.comune.vapriodagogna.no.it)) e inserendo le rendite dei propri immobili. queste si possono verificare collegandosi al sito dell'Agenzia del Territorio ([www.agenziaterritorio.it](http://www.agenziaterritorio.it)) seguendo il seguente percorso: servizi on line per privati – visure catastali – accedi al servizio, servono il codice fiscale e i dati catastali (foglio, mappale o particella e subalterno).

**LA STAMPA DEL MODELLO F24 E' POSSIBILE SOLO PER GLI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA**

**STAMPATO IN PROPRIO AI SENSI DELL'ART.2 L.47/1948**



## **COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA**

-Provincia di Novara-

**IUC 2014**

### **TASI – TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO**

**ANNO 2014**

Ai sensi dell'art. 1 commi da 639 a 705, della legge 147/2013, dall'01/01/2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC) nella sua componente di tributo sui servizi indivisibili (TASI) a copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dall'Ente, La TASI è disciplinata nei commi da 669 a 679 e comma 687, dell'articolo 1 della Legge 147/2013. Detta disciplina è integrata dal Regolamento comunale IUC – componente TASI approvato con delibera di C.C. del 25/07/2014 n. 13

### **PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

Il presupposto è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,, compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definitivi ai sensi dell'IMU, ad eccezione dei terreni agricoli

**VA EVIDENZIATO** che sono soggetti TASI anche i seguenti fabbricati esclusi dall'IMU

- abitazione principale e relative pertinenze, pur se classata nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9
- la casa ex coniugale assegnata al coniuge con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- i fabbricati rurali ad uso strumentale
- l'unico immobile iscritto in catasto come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze polizia ad ordinamento militare e civile, Corpo nazionale VV.FF.

### **SOGGETTI PASSIVI**

La TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore delle suddette unità immobiliari a qualsiasi uso possedute o detenute. Il regolamento comunale stabilisce la percentuale del tributo posta a carico dell'utilizzatore. In caso di pluralità di possessori

o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione.

## **RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO TASI TRA OCCUPANTE E POSSESSORE**

Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile, l'occupante versa la TASI nella misura dello 0,10% dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando le aliquote delibera dal Comune, e la restante parte (pari al 90%) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

## **ABITAZIONE PRINCIPALE**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente,

Le **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali :

- C/2 (Magazzini e locali di deposito);
- C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse);
- C/7 (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale**

**per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## **ALIQUOTE E BASE IMPONIBILE**

Con delibera di C.C. n. 16 del 25/07/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote anno 2014 nella seguente misura

0,23% per tutte le categorie di immobili  
0,10 fabbricati rurali strumentali (come stabilito dalla legge)

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

**Per i fabbricati iscritti in catasto edilizio urbano** il valore è quello che si ottiene applicando all'ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:

**160** - categoria **A** (con esclusione A/10) e categorie **C/2, C/6, C/7**

**140** - categoria **B** e categoria **C/3, C/4** e **C/5** – 80 categoria **D/5** e **A/10**

**80** – categoria A/10 e D/5

**65** - categoria **D** ad esclusione **D/5**

**55** – categoria **C/1**

Per i fabbricati del gruppo catastale D, non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è data dai costi di acquisizione per i coefficienti di attualizzazione stabiliti per anno di formazione.

**Per le aree fabbricabili:** fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio (D.Lgs.504/92), in difetto la Giunta Comunale con verbale n. 16 del 01/07/2014 ha stabilito il *valore minimo al metro quadrato* secondo i seguenti parametri:

zona residenziale di completamento €25,00 - Zona industriale e artigianale €20,00

Zona commerciale € 29,00 - Zona nuovo insediamento ricettivo € 36,00

Zona nuovi impianti di attività produttive e terziarie € 20,00

**I terreni agricoli sono esclusi dalla TASI**

## **SCADENZE PER IL VERSAMENTO**

Il versamento della TASI per l'anno 2014 è dovuto in due rate scadenti:

- La prima, entro 16/10/2014 è pari al 50% del tributo dovuto complessivamente sulla base delle aliquote deliberate dal Comune
- La seconda, entro il 16/12/2014 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,

## **MODALITA' DI VERSAMENTO**

Il pagamento della TASI viene effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 presso gli sportelli bancari e postali.

L'importo totale da pagare deve essere arrotondato all'euro. IL versamento non va effettuato se l'imposta dovuta, per l'intero anno, è inferiore a 3 euro.

Deve essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali" cod; Ente e i codici tributo di riferimento:

## **COMUNE CODICE CATASTALE L668:**